

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 238

46^o anno

25 settembre 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CE) n. 1674/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1796/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Polonia e dell'Ucraina	1
★ Regolamento (CE) n. 1675/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1995/2000 che, tra l'altro, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina	4
Regolamento (CE) n. 1676/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	7
★ Regolamento (CE) n. 1677/2003 della Commissione, del 23 settembre 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	9
★ Regolamento (CE) n. 1678/2003 della Commissione, del 26 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 362/1999 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di acciaio e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori, tra l'altro, della Polonia, nonché recante modifica della decisione 1999/572/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina	13
★ Regolamento (CE) n. 1679/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce, per la campagna 2003/04, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo	17
Regolamento (CE) n. 1680/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	18

Sommario (<i>segue</i>)	Regolamento (CE) n. 1681/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	20
★ Direttiva 2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾	23	
<hr/>		
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità		
Commissione		
2003/670/CE:		
★ Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3297]	28	
2003/671/CE:		
★ Decisione della Commissione, del 27 agosto 2003, che accetta un impegno offerto nell'ambito di un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) originarie, tra l'altro, della Lituania	35	
2003/672/CE:		
★ Decisione della Commissione, del 24 settembre 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Lettonia nel periodo precedente l'adesione	37	
<hr/>		

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1629/2003 della Commissione, del 17 settembre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 (GU L 232 del 18.9.2003)	39
--	----

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2003 DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1796/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Polonia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Il 20 maggio 1998, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping (²) sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina.
- (2) Il 30 luglio 1998, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping (³) sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Polonia.
- (3) Sono stati istituiti dazi provvisori con regolamento (CE) n. 362/1999 della Commissione (⁴). Parallelamente, la Commissione ha accettato, tra l'altro, un impegno di prezzi del produttore esportatore polacco Drumet a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, le importazioni del prodotto fabbricato e direttamente esportato nella Comunità dalla Drumet sono esenti dal dazio antidumping.

(¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(²) GU C 155 del 20.5.1998, pag. 11.

(³) GU C 239 del 30.7.1998, pag. 3.

(⁴) GU L 45 del 19.2.1999, pag. 8.

- (4) Dalla combinazione dei due procedimenti è scaturita l'istituzione, con regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (⁵), di un dazio antidumping volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. La Drumet è stata esentata anche dai dazi definitivi in virtù del suo impegno.
- (5) La Commissione ha inoltre accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi dal produttore esportatore ucraino, la società per azioni Silur, con decisione 1999/572/CE (⁶).

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

1. Drumet (Polonia)

- (6) L'impegno accettato dalla Drumet si applicava solo alle importazioni nella Comunità di cavi d'acciaio fabbricati e venduti direttamente (cioè fatturati e spediti) dalla Drumet ai suoi primi clienti indipendenti nella Comunità (clausola 2 dell'impegno).
- (7) La Drumet si è inoltre impegnata a non eludere le disposizioni dell'impegno, neanche «con altri mezzi», ai sensi della clausola 6 dell'impegno.
- (8) Dalle verifiche dei servizi competenti della Commissione sono emerse due violazioni degli obblighi suddetti da parte della Drumet. In primo luogo, il produttore non aveva venduto tutte le sue esportazioni di cavi d'acciaio nella Comunità direttamente ad importatori indipendenti, ma tramite un importatore collegato nella Comunità. In secondo luogo, la Drumet aveva fornito a più riprese informazioni fuorvianti sui rapporti con questo importatore, venendo meno alla clausola 6 dell'impegno e ai rapporti di fiducia instaurati con la Commissione, su cui si basa l'accettazione di qualsiasi impegno. Il regolamento (CE) n. 1678/2003 della Commissione (⁷) spiega dettagliatamente la natura delle violazioni riscontrate.

(⁵) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

(⁶) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63.

(⁷) Cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) L'accettazione dell'impegno è stata revocata con il suddetto regolamento della Commissione; a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 384/96, devono quindi essere istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Drumet.

2. Silur (Ucraina)

- (10) La Silur si è impegnata, tra l'altro, a non eludere le disposizioni dell'impegno mediante dichiarazioni fuorvianti sull'origine dei cavi d'acciaio o con altri mezzi. Per di più, l'impegno è limitato a determinati tipi di cavi d'acciaio (cavi d'acciaio contemplati), mentre gli altri tipi sono soggetti al pagamento di un dazio antidumping.
- (11) Un'inchiesta dell'Ufficio europeo antifrode (OLAF) ha rivelato che i cavi d'acciaio prodotti dalla Silur erano stati importati nella Comunità con una falsa dichiarazione di origine, e che la società era al corrente di questa circostanza. Si è inoltre appurato che cavi d'acciaio diversi dai cavi d'acciaio contemplati erano stati venduti nella Comunità nel quadro dell'impegno, beneficiando indebitamente dell'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping. Il regolamento (CE) n. 1678/2003 spiega dettagliatamente la natura delle violazioni riscontrate.
- (12) Su richiesta della Silur, quindi, l'accettazione dell'impegno è stata revocata con il suddetto regolamento della Commissione. A norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 384/96, dovrebbero essere istituiti immediatamente dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Silur.

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1796/1999

- (13) In considerazione del ritiro degli impegni e conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, occorre modificare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1796/1999 e assoggettare le merci prodotte da Drumet e Silur all'aliquota appropriata del dazio antidumping fissato per ciascuna società, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1796/1999 (27,9 % per la Drumet e 51,8 % per la Silur),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1796/1999, il codice addizionale TARIC per l'Ucraina «8900» è sostituito da «-».
- La tabella dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Ungheria	Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Rt. Besenyöi utca 18 3527 Miskolc, Ungheria	8616
Polonia	Slaskie Zaklady Lin i Drutu "Linodrut" Spółka Akeyjna Fabryka Lin i Drutów "Linodrut" Zabrze Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia PL-41-800 Zabre, Sobieskiego Street No 1, Fabryka Lin i Drutów Falind Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia PL-41-201 Sosnowiec, Niwecka Street 1 Górnośląska Fabryka Lin i Drutu Linodrut Bytom Spółka organiczona odpowiedzialnoscia, 41-906 Bytom Ks. Jerzago Popieluszki Street 1 Dolnośląska fabryka Lin i Drutu "Linodrut Linmet" Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia, 58-309 Walbrzych, Sluga Street 2	8619
Messico	Aceros Camesa SA de CV Margarita Maza de Juárez No.154, Col Nueva Ind. Vallejo México D.F.C.P.07700 Messico	A022

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Sudafrica	Haggie Lower Germiston Road Jupiter PO Box 40072 Cleveland Sudfrica	A023
India	Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd Shakespeare Sanani, Calcutta, 700071, India	A024»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. BUTTIGLIONE

**REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2003 DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1995/2000 che, tra l'altro, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in seguito denominato «regolamento base», in particolare l'articolo 8 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2000⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio, in seguito denominato «UNA», originarie, tra l'altro, della Lituania. La forma del dazio stabilita da detto regolamento è quella di un dazio specifico di 3,98 EUR per tonnellata per tutti i produttori esportatori lituani.

B. DOMANDA DI RIESAME

- (2) Nel settembre 2002 è stata presentata una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base dal produttore esportatore lituano SC Achema (in seguito denominato «il richiedente»). La portata della domanda era limitata all'esame della forma della misura e, in particolare, all'esame dell'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente.

- (3) A sostegno della domanda il richiedente ha addotto il fatto di essersi impegnato a rispettare una disciplina dei prezzi relativamente alle soluzioni di UNA nell'ambito di un altro procedimento antidumping riguardante l'urea e ha fornito prove della sua disponibilità ad assumere, anche nell'ambito del procedimento riguardante le soluzioni di UNA, un impegno simile, che avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping e avrebbe potuto essere controllato.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ e ha avviato un'inchiesta.

C. PROCEDURA

- (5) La Commissione ha notificato ufficialmente alle autorità del paese esportatore l'apertura del riesame intermedio e ha dato a tutte le parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. L'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti, per conto dei produttori europei denunziati dell'inchiesta iniziale, in seguito denominata «industria comunitaria», ha chiesto, entro i termini prescritti, di partecipare alla presente inchiesta in qualità di parte interessata.

- (6) Il richiedente ha formalmente offerto alla Commissione un impegno sui prezzi.

- (7) La Commissione ha successivamente raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per esaminare l'accettazione di tale impegno e tutti gli aspetti connessi al relativo controllo. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

- (8) Il richiedente e l'industria comunitaria sono stati informati dei fatti e delle considerazioni dell'inchiesta ed è stata loro data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.

D. INCHIESTA

- (9) Il richiedente esporta verso l'UE tre tipi di fertilizzanti azotati: urea, nitrato di ammonio e soluzioni di UNA. L'urea e le soluzioni di UNA originarie della Lituania sono soggette a misure antidumping sotto forma di dazi specifici, istituiti rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1995/2000 e (CE) n. 92/2002⁽⁴⁾.

- (10) Con la decisione 2002/498/CE della Commissione⁽⁵⁾ è stato accettato un impegno offerto dal richiedente in relazione alle importazioni di urea. Con tale impegno, il richiedente ha accettato, al fine di evitare una compensazione incrociata attraverso le esportazioni di altri fertilizzanti, di rispettare una disciplina dei prezzi e di fornire informazioni sulle esportazioni verso la Comunità anche per i suoi altri due fertilizzanti, ossia nitrato di ammonio e soluzioni di UNA. Le esportazioni di soluzioni di UNA del richiedente sono risultate soggette sia ad un prezzo minimo all'importazione sia ad un dazio antidumping [in virtù del regolamento (CE) n. 1995/2000].

⁽³⁾ GU C 314 del 17.12.2002, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 51.

(11) Con l'impegno offerto dal richiedente nell'ambito della presente inchiesta le sue esportazioni di soluzioni di UNA possono essere soggette unicamente ad un prezzo minimo all'importazione. Il livello del prezzo minimo è tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping rilevati nell'inchiesta iniziale. Gli obblighi in materia di relazioni sono altrettanto rigorosi che per l'urea, il che consente un controllo efficace in connessione con l'impegno relativo all'urea. Inoltre, una clausola relativa alla violazione del rapporto di fiducia tra la Commissione e il richiedente garantisce l'efficacia sia dell'impegno per l'urea che di quello per le soluzioni di UNA.

(12) L'industria comunitaria si è opposta all'accettazione di un impegno. Essa ha sostenuto che gli effettivi quantitativi di soluzioni di UNA esportati dal richiedente per il periodo 2002 non potevano essere forniti dalla sua reale capacità produttiva. La Commissione ha chiesto al richiedente, e ottenuto dallo stesso, informazioni dettagliate riguardo alla capacità produttiva, alle vendite e agli acquisti dei tre fertilizzanti azotati, ossia urea, nitrato di ammonio e soluzioni di UNA, per gli ultimi tre anni di calendario. Tutte queste informazioni sono state verificate in loco e non è stata rilevata alcuna irregolarità del tipo addotto dall'industria comunitaria. Pertanto, le asserzioni dell'industria comunitaria sono state ritenute infondate.

(13) L'industria comunitaria ha inoltre sostenuto che, in conformità al principio di non discriminazione, il richiedente non dovrebbe ottenere un trattamento più favorevole di altri paesi per i quali si sono constatate pratiche di dumping, in quanto nella maggior parte dei recenti procedimenti antidumping relativi ai fertilizzanti azotati la Comunità ha costantemente sostenuto che, per ragioni di efficacia e per evitare manipolazioni e scorrettezze, le misure più appropriate da applicare sono i dazi antidumping specifici. Per quanto riguarda il trattamento discriminatorio, occorre notare che ogni offerta di impegno va esaminata nella sua specificità secondo i criteri di cui all'articolo 8 del regolamento base. Le offerte di impegno possono quindi essere accettate soltanto nei casi in cui hanno l'effetto di eliminare il dumping pregiudizievole e consentono un controllo efficace. A questo proposito si osserva che il principale problema per l'accettazione degli impegni di altri paesi era il rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata con altri prodotti. Nel presente caso tale rischio è tuttavia molto limitato, in quanto il richiedente ha offerto, e rispetta, prezzi minimi per gli altri fertilizzanti che esporta verso la Comunità con i quali sarebbe ipotizzabile una compensazione incrociata. Per quanto riguarda la validità e il controllo efficace degli impegni in casi analoghi, dall'esperienza relativa a due impegni riguardanti l'urea (uno assunto da un produttore esportatore bulgaro e l'altro dal richiedente) e ad un impegno riguardante le soluzioni di UNA (assunto da un produttore esportatore algerino), che sono in vigore da un certo tempo, non risulta che essi siano stati inefficaci. Al riguardo, occorre notare che la Commissione, durante la

visita presso la sede del richiedente, ha verificato tutte le relazioni da questi presentate nel quadro del suo impegno riguardante l'urea e non ha riscontrato alcuna irregolarità, manipolazione o scorrettezza. L'osservazione è stata pertanto respinta.

(14) Infine, l'industria comunitaria ha sostenuto che qualsiasi impegno sui prezzi dovrebbe prevedere sia un livello franco fabbrica sia un livello cif frontiera comunitaria per tener conto di tutti i costi normali tra i due livelli. Al riguardo si nota che il prezzo minimo offerto dal richiedente è basato su un livello franco fabbrica e che il richiedente è tenuto a indicare dettagliatamente nelle relazioni i costi connessi alle sue esportazioni effettuate ad un livello diverso (ossia cif, fob, ecc.). Pertanto, quando le vendite sono effettuate al livello cif, tutti i costi tra il livello franco fabbrica e il livello cif vengono contabilizzati. L'osservazione dell'industria comunitaria è stata quindi respinta.

E. IMPEGNO

(15) In considerazione di quanto precede, l'offerta di impegno è stata accettata dalla Commissione con la decisione 2003/671/CE⁽¹⁾.

(16) Per garantire che l'impegno sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione alle competenti autorità doganali della domanda di immissione in libera pratica nell'ambito dell'impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente le informazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione⁽²⁾, necessarie ai servizi doganali per accettare che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali in tutti i dettagli previsti. Se tale fattura non viene presentata o non corrisponde al prodotto in questione presentato in dogana, deve essere corrisposto l'appropriato importo del dazio antidumping.

(17) Occorre notare che in caso di violazione o di revoca dell'impegno o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento base.

(18) In seguito all'accettazione dell'offerta di impegno, è necessario modificare adeguatamente il regolamento (CE) n. 1995/2000.

F. MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE E DELL'INDIRIZZO

(19) Nel corso della presente inchiesta la richiedente ha comunicato alla Commissione di aver cambiato ragione sociale e indirizzo. Il cambiamento di ragione sociale era dovuto al fatto che la precedente societaria della richiedente, ossia società di capitali, non esiste più in Lituania. La nuova ragione sociale della richiedente è Stock Company Achema. Il cambiamento di indirizzo era dovuto al cambiamento del sistema postale lituano.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

- (20) La Commissione ha esaminato queste informazioni; dall'esame è emerso che i cambiamenti intervenuti non hanno alcuna incidenza sulle attività della richiedente connesse con la fabbricazione, vendita ed esportazione di fertilizzanti (nitrofertilizzanti di ammonio, soluzioni di UNA e urea),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1995/2000 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, la riga relativa alla Lituania è sostituita dalla seguente:

«Lituania	Tutte le società	3,98 EUR	A999»
-----------	------------------	----------	-------

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica con i seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (ossia spedite e fatturate) da una

società sotto indicata a una società della Comunità che agisce quale importatore, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Algeria	Fertalge Industries SpA 12, Chemin AEK Gadouche Hydra Algeri	A107
Lituania	Stock Company Achema Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. LT-5005	A375»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. BUTTIGLIONE

**REGOLAMENTO (CE) N. 1676/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg)
0702 00 00	052	122,3
	060	120,2
	064	127,4
	070	75,1
	096	72,9
	999	103,6
0709 90 70	052	115,6
	999	115,6
0805 50 10	382	58,3
	388	65,1
	524	70,4
	528	55,4
	800	63,0
	999	62,4
0806 10 10	052	95,7
	064	105,0
	999	100,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,7
	400	73,5
	508	112,5
	512	98,2
	720	71,2
	800	167,4
	804	93,1
0808 20 50	999	99,8
	052	109,1
	064	62,7
	388	72,3
	720	91,0
0809 30 10, 0809 30 90	999	83,8
	052	110,1
	624	141,3
0809 40 05	999	125,7
	052	52,9
	060	59,0
	066	77,9
	624	99,6
	999	72,3

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2003**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (⁴), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(¹) GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(²) GUL 311 del 12.12.2000, pag. 17.

(³) GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(⁴) GUL 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
		EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	21,68	161,04	195,93	15,07
1.40	Agli 0703 20 00	144,73	1 075,11	1 308,03	100,60
1.50	Porri ex 0703 90 00	40,98	304,41	370,36	28,49
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	52,34	388,79	473,02	36,38
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italicica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,31	555,17	42,70
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,13	490,47	37,72
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	134,82	164,03	12,62
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	92,37	686,14	834,79	64,21
1.160	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708 10 00	386,25	2 869,12	3 490,71	268,48
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	129,52	962,12	1 170,56	90,03
1.170.2	— Fagioli (<i>Phaseolus</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	110,90	823,79	1 002,26	77,09
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	245,67	1 824,89	2 220,25	170,77
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	457,25	3 396,54	4 132,39	317,83
1.210	Melanzane 0709 30 00	133,53	991,92	1 206,82	92,82
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	79,14	587,87	715,23	55,01
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	647,41	4 809,09	5 850,97	450,01
1.240	Peperoni 0709 60 10	137,87	1 024,16	1 246,04	95,84
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	112,47	835,45	1 016,45	78,18
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	129,45	961,61	1 169,94	89,98

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
		EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	190,51	1 415,12	1 721,70	132,42
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	87,45	649,58	790,31	60,79
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	45,94	341,25	415,18	31,93
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	44,81	332,85	404,96	31,15
2.60.3	— altre 0805 10 50	45,35	336,87	409,85	31,52
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkins e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	90,44	671,80	817,35	62,86
2.70.2	— Montreal e satsuma ex 0805 20 30	74,80	555,63	676,00	51,99
2.70.3	— Mandarini e wilkins ex 0805 20 50	67,91	504,41	613,70	47,20
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	63,77	473,69	576,31	44,33
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	109,61	814,21	990,60	76,19
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	48,48	360,08	438,10	33,70
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	91,37	678,71	825,76	63,51
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	—	—	—	—
2.110	Cocomeri 0807 11 00	33,22	246,75	300,20	23,09
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	55,37	411,33	500,45	38,49
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	108,13	803,18	977,19	75,16
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	223,75	1 662,06	2 022,14	155,53
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	452,96	3 364,68	4 093,63	314,85

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
		EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	112,99	839,32	1 021,16	78,54
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	97,14	721,55	877,88	67,52
2.190	Prugne 0809 40 05	69,60	517,00	629,01	48,38
2.200	Fragole 0810 10 00	458,22	3 403,76	4 141,18	318,51
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 265,23	2 755,99	211,97
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	413,01	3 067,92	3 732,58	287,08
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	172,88	1 284,21	1 562,43	120,17
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	192,88	1 432,75	1 743,15	134,07
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	330,30	2 453,52	2 985,07	229,59
2.250	Litchi ex 0810 90 30	312,18	2 318,93	2 821,32	217,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 362/1999 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di acciaio e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori, tra l'altro, della Polonia, nonché recante modifica della decisione 1999/572/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002⁽²⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

1. Polonia

- (1) Il 30 luglio 1998 la Commissione aveva avviato un procedimento antidumping⁽³⁾ relativo alle importazioni di cavi di acciaio (di seguito denominati «cavi di fili di acciaio» o «CFA») originarie, tra l'altro, della Polonia.
- (2) Con regolamento (CE) n. 362/1999⁽⁴⁾, la Commissione aveva istituito misure provvisorie. Parallelamente, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 362/1999, essa aveva accettato un impegno sui prezzi da parte, tra l'altro, del produttore esportatore polacco Drumet SA (di seguito: «Drumet»). Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, le importazioni di CFA fabbricati e direttamente esportati nella Comunità dalla Drumet sono esenti dal dazio antidumping. L'esenzione dal dazio è subordinata, tra l'altro, alla presentazione di una fattura valida, corrispondente all'impegno, che accompagna le merci assoggettate ad un impegno. Tale fattura corrispondente all'impegno non deve essere rilasciata per le esportazioni di CFA che non ottemperino agli obblighi stabiliti dall'impegno stesso (clausola 4.2 dell'impegno).
- (3) A seguito di tale procedimento, con regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio⁽⁵⁾, è stato istituito un dazio antidumping definitivo volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. La società Drumet ha continuato ad essere esentata dai dazi definitivi in forza dell'impegno assunto e fatto salvo il rispetto di detto impegno.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 239 del 30.7.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 45 del 19.2.1999, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

2. Ucraina

- (4) Il 20 maggio 1998 la Commissione aveva avviato un procedimento antidumping⁽⁶⁾ relativo alle importazioni di CFA originarie, tra l'altro, dell'Ucraina.
- (5) Si è ritenuto opportuno unificare questo procedimento con quello di cui al precedente considerando 1, di modo che, con regolamento (CE) n. 1796/1999, è stato istituito un dazio antidumping definitivo volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (6) All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/572/CE della Commissione⁽⁷⁾, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi da parte, tra l'altro, del produttore esportatore ucraino Joint Stock Company Silur (di seguito: «Silur»). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 1796/1999, le importazioni di alcuni tipi di CFA fabbricati e direttamente esportati nella Comunità dalla Silur sono esenti dal dazio antidumping. L'esenzione dal dazio è subordinata, tra l'altro, alla presentazione di una fattura valida, corrispondente all'impegno, che accompagna le merci assoggettate ad un impegno. Tale fattura corrispondente all'impegno non deve essere rilasciata per le esportazioni di CFA che non rientrano nella portata dell'impegno stesso (clausola 4.2 dell'impegno).

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

1. Drumet (Polonia)

- (7) L'impegno della Drumet si applica alle importazioni nella Comunità di CFA fabbricati e direttamente venduti (cioè fatturati e spediti) da questa società ai suoi primi acquirenti non collegati nella Comunità (clausola 2 dell'impegno). Qualsiasi altra esportazione che non rientra neppure nei termini dell'impegno ed è soggetta al dazio antidumping (pari al 27,9 %).

⁽⁶⁾ GU C 155 del 20.5.1998, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63.

- (8) In conformità della clausola 6 dell'impegno, la Drumet si era inoltre impegnata a non eludere, tra l'altro, «con qualsiasi altro mezzo» le disposizioni dell'impegno stesso.
- (9) Nel corso del 2002 la Commissione ha raccolto informazioni provenienti da diverse fonti alla luce delle quali aveva motivo di ritenere che, a partire dal settembre 1999, all'incirca il 30 % delle vendite della Drumet nella Comunità non siano state realizzate direttamente, ossia non siano state fatturate e spedite direttamente ai primi acquirenti non collegati nella Comunità, ma siano state invece effettuate a una società collegata nella Comunità (di seguito denominata «l'importatore»). Dal momento che la Drumet aveva rilasciato fatture corrispondenti all'impegno che accompagnavano le esportazioni di CFA, le quali apparentemente erano conformi agli obblighi dell'impegno stesso, queste vendite effettuate all'importatore erano state esentate dal dazio. Per due volte è stato chiesto alla Drumet di informare la Commissione in merito all'esistenza di eventuali importatori collegati alla società nella Comunità. In entrambe le occasioni, cioè nel maggio e nell'agosto del 2002, la Drumet aveva replicato di «non detenere quote azionarie di nessuno dei nostri acquirenti di CFA nella CE», e, inoltre, di «non (avere) ... nessuna relazione diretta o indiretta ... con nessun importatore comunitario ...» e che l'importatore in questione «...è una società indipendente».
- (10) La Commissione ha quindi consultato il pertinente registro di commercio dello Stato membro in cui ha sede l'importatore. Alla luce delle informazioni tratte dal registro, si è accertato che nel periodo giugno-luglio 1999 il principale azionista della Drumet deteneva anche il 50 % delle azioni dell'importatore in questione, quota che a partire dal luglio 1999 salì al 95 %. Di conseguenza, le due società dovevano considerarsi collegate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che entrambe erano controllate dalla stessa persona. Poiché l'impegno si applica soltanto alle vendite realizzate ad acquirenti non collegati nella Comunità, è dato che la Drumet aveva rilasciato fatture corrispondenti all'impegno per le vendite effettuate all'importatore, sembrava configurarsi una violazione dell'impegno assunto. La Drumet è stata quindi informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe potuto revocare l'accettazione dell'impegno («comunicazione delle informazioni preliminari») e istituire al suo posto un dazio antidumping definitivo. È stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale la società poteva presentare le sue osservazioni oralmente e per iscritto.
- (11) La Drumet ha presentato osservazioni e ha chiesto un'audizione. Contrariamente a quanto aveva affermato in precedenza (cfr. il considerando 9), la Drumet ha ammesso che entrambe le società erano effettivamente state collegate per un certo periodo. Tuttavia, la Drumet ha presentato copia di un accordo di gestione fiduciaria a seguito del quale l'azionista principale della società avrebbe venduto le sue quote azionarie all'amministratore delegato dell'importatore nel luglio del 1999. Si affermava inoltre che l'azionista principale della Drumet non aveva mai agito né firmato documenti per conto dell'importatore. La Drumet sosteneva che, considerati i fattori sopra ricordati, le due società avevano cessato di essere collegate a partire dal luglio del 1999.
- (12) La Commissione non è di questo parere. In primo luogo, l'accordo di gestione fiduciaria stabilisce che l'azionista principale della Drumet continui ad agire in qualità di azionista dell'importatore rispetto a qualsiasi terza parte. In secondo luogo, esso non è autorizzato a rivelare l'esistenza dell'accordo né a divulgare il contenuto. In terzo luogo, una delle disposizioni dell'accordo stabilisce che detto azionista principale della Drumet è effettivamente un azionista dell'importatore in questione. Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che l'accordo di gestione fiduciaria non aveva posto fine alla relazione esistente tra le due società. Infine, l'affermazione che l'azionista principale della Drumet non aveva mai agito né firmato alcun documento per conto dell'importatore è stata considerata irrilevante. Rientra infatti nella normale prassi commerciale che la rappresentanza legale di un'impresa spetti ai suoi dirigenti e all'amministratore delegato e non ai suoi azionisti. Nel caso della società importatrice, non vi era alcuna indicazione che essa non fosse gestita e rappresentata dal suo amministratore delegato.
- (13) La Drumet, inoltre, ha presentato copia di un contratto di cessione di azioni autenticato con atto notarile. Tuttavia, in base a quanto figura nel contratto, l'azionista principale della Drumet ha venduto le sue quote dell'importatore all'amministratore delegato di quest'ultimo soltanto nell'ottobre del 2002, mentre la Drumet affermava che le due imprese avevano cessato di essere collegate fin dal luglio 1999 (cfr. il considerando 11).
- (14) La Commissione ha concluso che le due società in questione erano effettivamente state collegate dal giugno del 1999 fino all'ottobre del 2002, e che le vendite realizzate all'importatore avevano beneficiato indebitamente dell'esenzione dal dazio antidumping, contrariamente alle disposizioni dell'impegno citate al considerando 7.
- (15) Ha inoltre concluso che la Drumet aveva con tutta evidenza fornito informazioni fuorvianti in merito alla relazione con l'altra società, il che si configurava, ai sensi della clausola 6 dell'impegno, come una violazione dell'impegno stesso «con qualsiasi altro mezzo» (cfr. il considerando 8).
- (16) Poiché si sono verificate violazioni dell'impegno assunto, la Drumet è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe revocato l'accettazione dell'impegno e raccomandato al suo posto l'istituzione di un dazio antidumping definitivo (comunicazione delle informazioni definitive). È stato concesso un periodo di dieci giorni entro il quale la società poteva presentare le sue osservazioni per iscritto.
- (17) La Drumet ha presentato osservazioni e ha chiesto un'audizione. La società ha presentato un parere giuridico, redatto da un docente di diritto del paese in cui ha sede l'importatore, nel quale si dichiara che, a norma di questo tipo di accordo di gestione fiduciaria, il fiduciario deve considerarsi come proprietario delle azioni ai fini economici. La Drumet sosteneva pertanto che, grazie a tale accordo di gestione fiduciaria, l'amministratore delegato dell'importatore ne aveva ottenuto la proprietà ai fini economici. Tuttavia, nel corso di un'audizione i rappresentanti della Drumet non hanno smentito che la cessione delle azioni non avesse ufficialmente avuto luogo prima dell'ottobre 2002, il che implicava che l'azionista principale della Drumet aveva continuato ad essere formalmente proprietario dell'importatore in questione fino a tale data. Pertanto, l'argomento della Drumet è stato respinto.

- (18) Infine, la Commissione ha ritenuto ragionevole e opportuno valutare altresì l'impatto concreto della relazione in oggetto, vale a dire stabilire se i prezzi di rivendita applicati dall'importatore corrispondessero o no ai prezzi che si presume vengano applicati di norma da importatori non collegati nella Comunità ai loro acquirenti finali. La Commissione ha quindi proposto in due occasioni di effettuare una visita di verifica presso la sede dell'importatore in questione, informando la Drumet delle sue intenzioni di svolgere tale controllo. In entrambe le occasioni, tuttavia, l'importatore non ha permesso che la visita di verifica avesse luogo.
- (19) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando 14 («relazione tra le due società») e 15 («informazioni fuorvianti»), la Commissione ha concluso che l'impegno era stato violato. Inoltre, si è appurato che, negando di essere collegata all'importatore, la Drumet aveva violato il rapporto di fiducia stabilito con la Commissione, rapporto sul quale si fonda l'accettazione di qualunque impegno⁽¹⁾. Si dovrebbe quindi revocare l'accettazione dell'impegno offerto dalla Drumet e si dovrebbero istituire dazi antidumping definitivi nei confronti di tale società.
- (20) Alla luce di quanto precede, la tabella di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 362/1999 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

2. Silur (Ucraina)

- (21) L'impegno della Silur si applica alle importazioni nella Comunità di CFA fabbricati e direttamente venduti (cioè fatturati e spediti) da questa società ai suoi primi acquirenti non collegati nella Comunità. Inoltre, la portata dell'impegno è limitata ad alcuni tipi di CFA [in appresso: «CFA (contemplati dall'impegno)»]. I tipi di prodotto in esame non contemplati sono soggetti al pagamento di dazi antidumping, e quindi per tali merci non deve essere rilasciata una fattura corrispondente all'impegno.
- (22) In conformità della clausola 6 dell'impegno, la Silur si era impegnata a non eludere le disposizioni dell'impegno stesso, tra l'altro, mediante false dichiarazioni sull'origine dei prodotti o con qualsiasi altro mezzo.

- (23) I servizi della Commissione responsabili del monitoraggio dell'impegno sono stati informati che l'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF) aveva svolto un'inchiesta sui CFA (contemplati dall'impegno) fabbricati dalla Silur e successivamente esportati nella Comunità. Dall'inchiesta era emerso che quantitativi considerevoli di CFA (contemplati dall'impegno) prodotti dalla Silur erano stati importati nella Comunità europea con false dichiarazioni di origine di un altro paese terzo. Le auto-

rità dell'Ucraina, le quali hanno offerto piena collaborazione all'OLAF, hanno fornito tutti gli elementi di prova utili a dimostrare che le merci che venivano importate nella Comunità dopo essere state dichiarate di origine bulgara erano state fabbricate dalla Silur ed erano in realtà di origine ucraina. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che la stessa Silur era a conoscenza di tali importazioni nella Comunità realizzate con false dichiarazioni di origine.

- (24) Inoltre, dai controlli effettuati dai servizi della Commissione incaricati di monitorare l'impegno risulta che la Silur aveva rilasciato fatture corrispondenti all'impegno per i tipi di prodotto non contemplati da quest'ultimo. Grazie al rilascio di tali fatture, questi tipi di prodotto hanno beneficiato indebitamente dell'esenzione dal dazio antidumping.
- (25) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando 23 e 24, si è verificata una duplice violazione dell'impegno, e cioè una prima volta mediante false dichiarazioni sull'origine e una seconda volta mediante il rilascio di fatture corrispondenti all'impegno per i tipi di prodotto non contemplati dall'impegno stesso. La Silur è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe revocato l'accettazione dell'impegno e raccomandato al suo posto l'istituzione di un dazio antidumping definitivo (comunicazione delle informazioni definitive). È stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale la società poteva presentare le sue osservazioni oralmente e per iscritto.

- (26) La Silur ha inviato osservazioni scritte. Non ha commentato in alcun modo il merito delle conclusioni di cui ai considerando 23 e 24, ma ha suggerito di mantenere in vigore l'impegno proponendo di assoggettarsi a ulteriori obblighi in materia di dichiarazioni e di controlli.
- (27) La Commissione non poteva accogliere tale richiesta, in quanto era stata constatata una duplice violazione dell'impegno da parte della società. La Silur ha quindi comunicato alla Commissione che intendeva revocare l'impegno offerto.
- (28) Sulla scorta di quanto precede, la tabella di cui all'articolo 1 della decisione 1999/572/CE della Commissione dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono revocati gli impegni accettati dalle società Drumet SA e Joint Stock Company Silur.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2002, causa T-340/99, Arne Mathisen AS contro il Consiglio.

Articolo 2

1. La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 362/1999 della Commissione è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Ungheria	Drótarú és Drótkötel Ipari és Kereskedelmi Rt Besenyői utca 18, 3527 Miskolc, Ungheria	8616
Polonia	Slaskie Zaklady Lin i Drutu "Linodrut" Spółka Akeyjna Fabryka Lin i Drutów "Linodrut" Zabrze Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia PL-41-800 Zabre, Sobieskiego Street No 1, Fabryka Lin i Drutów Falind Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia PL-41-201 Sosnowiec, Niwecka Street 1 Górnośląska Fabryka Lin i Drutu Linodrut Bytom Spółka organiczona odpowiedzialnoscia, 41-906 Bytom, Ks. Jerzago Popieluszki Street 1 Dolnośląska fabryka Lin i Drutu "Linodrut Limmet" Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia, 58-309 Walbrzych, Sluga Street 2	{ 8619»

2. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/572/CE della Commissione è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	Società produttrice	Codice addizionale TARIC
Messico	Aceros Camesa SA de CV Margarita Maza de Juárez No.154 Col. Nueva Ind. Vallejo México D.F.C.P.07700 Messico	A022
Sudafrica	Haggie Lower Germiston Road Jupiter P.O Box 40072 Cleveland Sudafrica	A023
India	Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd Shakespeare Sarani Calcutta 700071 India	A024»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003**

che stabilisce, per la campagna 2003/04, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (³), modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (⁴), la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata.
- (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la stima della produzione deve essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolto.
- (3) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata

secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, sostituendo tuttavia alla produzione effettiva la produzione stimata maggiorata del 15 %.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2003/04, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:
 - 1 065 668 tonnellate per la Grecia,
 - 334 247 tonnellate per la Spagna,
 - 1 108 tonnellate per il Portogallo,
2. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:
 - 37,418 EUR/100 kg per la Grecia,
 - 34,654 EUR/100 kg per la Spagna,
 - 0 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(²) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(³) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

(⁴) GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1680/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003**

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/2003⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU L 224 del 6.9.2003, pag. 25.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	15,39	8,87
1701 11 90 (¹)	15,39	15,17
1701 12 10 (¹)	15,39	8,64
1701 12 90 (¹)	15,39	14,66
1701 91 00 (²)	17,31	18,29
1701 99 10 (²)	17,31	12,84
1701 99 90 (²)	17,31	12,84
1702 90 99 (³)	0,17	0,47

(¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(²) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(³) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1615/2003 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2003⁽⁶⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1615/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1615/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

*Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura*

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 16.9.2003, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 231 del 17.9.2003, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	9,89
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	57,17
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	57,17
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	19,98

(¹) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(²) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.9 al 23.9.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	134,39 (****)	79,22	175,53 (***)	165,53 (***)	145,53 (***)	119,41 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	12,56	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	16,38	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,17 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,73 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
-

**DIRETTIVA 2003/83/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003**

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri e relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/80/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

(1) Il perossido di benzoile e l'idrochinone dimetiletere (sinonimo di 4-metossifenolo) figurano attualmente nell'allegato II, e l'idrochinone è già soggetto a restrizioni e condizioni riportate nell'allegato III. Il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, indicato nel seguito con la sigla SCCNFP, è giunto alla conclusione che, stante l'esposizione estremamente ridotta per il consumatore, l'impiego di perossido di benzoile, idrochinone ed idrochinone dimetiletere nei kit di unghie finte non costituisce un rischio. Il numero d'ordine 178 dell'allegato II ed il numero d'ordine 14 dell'allegato III, parte 1, vanno quindi modificati di conseguenza, mentre nell'allegato III, parte 1, va cancellato il numero d'ordine 382 dell'allegato II e vanno aggiunti i numeri d'ordine 94 e 95.

(2) Il SCCNFP è del parere che gli effetti tossicologici dei sali di dialcanolamine, ed in particolare la loro propensione a formare nitrosamine, risultano simili alle corrispettive proprietà delle dialcanolamine e che le dialchilamine ed i loro sali presentano proprietà molto simili a quelle delle corrispondenti dialcanolamine per quanto concerne la formazione di nitrosamine. I termini «dialcanolamine» e «dialchilamine» sono sinonimi rispettivamente di «alcanolamine secondarie» e «alchilamine secondarie», che risultano meno ambigui. È quindi opportuno modificare di conseguenza il numero d'ordine 411 dell'allegato II ed i numeri d'ordine 60, 61 e 62 dell'allegato III, parte 1.

(3) Il SCCNFP è altresì giunto alla conclusione che il composto 2,4-diamino-pirimidina-3 ossido (n. CAS 74638-76-9) possa venir impiegato in condizioni di sicurezza nei prodotti cosmetici a concentrazioni pari od inferiori all'1,5 %. Il 2,4-diamino-pirimidina-3 ossido va quindi inserito nell'allegato III, parte 1, col numero d'ordine 93.

(4) A parere del SCCNFP è opportuno limitare l'impiego di 1,2-dibromo-2,4-dicianobutano ai prodotti con risciacquo, mantenendo l'attuale tenore massimo consentito dello 0,1 %. Il numero d'ordine 36 dell'allegato VI, parte 1, va quindi modificato di conseguenza.

(5) La direttiva 76/768/CEE va dunque modificata di conseguenza.

(6) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 24 marzo 2005 i fabbricanti della Comunità o gli importatori ivi aventi sede non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non vengano venduti od altrimenti ceduti al consumatore finale dopo il 24 settembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 settembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono correlate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1) L'allegato II è modificato come segue:

a) Il numero d'ordine 178 è sostituito da:

«178. 4-Benzoilossifenolo e 4-etossifenolo».

b) Il numero d'ordine 382 è cancellato.

c) Il numero d'ordine 411 è sostituito da:

«411. Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali».

2) La parte 1 dell'allegato III è modificata come segue:

a) Il numero d'ordine 14 è sostituito da:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«14	Idrochinone (*)	a) Colorante ossidante in tinture per capelli: 1. Uso generale 2. Uso professionale	0,3 % 0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)	Uso esclusivamente professionale	a) 1. — Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia — Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto — Contiene idrochinone 2. — Per uso esclusivamente professionale. — Contiene idrochinone — Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto b) — Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso»

(*) Questa sostanza può essere impiegata da sola o mescolata con altre in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

b) I numeri d'ordine 60, 61 e 62 sono sostituiti da:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«60	Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi		Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %	<ul style="list-style-type: none"> — Non impiegare con sistemi nitrosizzanti — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti 	
61	Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali		Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %	<ul style="list-style-type: none"> — Non impiegare con sistemi nitrosizzanti — Purezza minima: 99 % — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti 	
62	Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali	a) prodotti da non eliminare con il risciacquo b) altri prodotti	a) 2,5 %	a) b) <ul style="list-style-type: none"> — Non impiegare con sistemi nitrosizzanti — Purezza minima: 99 % — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti» 	

c) Vengono aggiunti i numeri d'ordine 93, 94 e 95:

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«93	2,4-Diamino-pirimidina-3 ossido (no CAS 74638-76-9)	Prodotti per la cura dei capelli	1,5 %		

Numero d'ordine	Sostanza	RESTRIZIONI			Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
94	Perossido di benzoile	Coadiuvante tecnico in kit di unghie finte	0,7 % (dopo miscelazione)	Uso esclusivamente professionale	<ul style="list-style-type: none"> — Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso»
95	Idrochinone dimetiletere	kit di unghie finte	0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)	Uso esclusivamente professionale	<ul style="list-style-type: none"> — Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso»

3) Nell'allegato VI, parte 1, il numero d'ordine 36 è sostituito da:

Numero d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«36	1,2-Dibromo-2,4-dicianobutano (methyldibromo glutaronitrile)	0,1 %	Unicamente in prodotti da eliminare con il risciacquo»	

II

(*Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali

[notificata con il numero C(2003) 3297]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1) La raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali⁽¹⁾ è stata in gran parte applicata dagli Stati membri, che hanno realizzato uno sforzo importante, in particolare per allinearsi sulle disposizioni previste all'allegato I della raccomandazione, come indicato nella comunicazione della Commissione del 1996 sull'elenco europeo delle malattie professionali⁽²⁾.

(2) Durante il periodo trascorso dalla raccomandazione 90/326/CEE, il progresso scientifico e tecnico ha permesso di conoscere meglio i meccanismi di comparsa di alcune malattie professionali e le relazioni di causalità. È dunque opportuno introdurre in una nuova raccomandazione, nell'elenco europeo delle malattie professionali e nell'elenco complementare le modifiche che ne risultano.

(3) L'esperienza acquisita dal 1990 grazie al seguito della raccomandazione 90/326/CEE negli Stati membri ha permesso di circoscrivere meglio diversi aspetti suscettibili di miglioramento al fine di raggiungere in modo più completo gli obiettivi della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e di raccolta e comparabilità dei dati.

(4) La comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006»⁽³⁾ attribuisce un'importanza molto particolare alla prevenzione rafforzata delle malattie professionali. La presente raccomandazione deve costituire uno strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario.

(5) La comunicazione sopra indicata sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare i pubblici poteri e le parti sociali, al fine di promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel quadro di una corretta gestione che si basi sulla partecipazione di tutti, conformemente al Libro bianco sulla governance europea⁽⁴⁾. In questo contesto, è opportuno invitare gli Stati membri a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati nell'elaborazione di misure di prevenzione efficace delle malattie professionali.

(6) La comunicazione indica anche che si dovrebbero adottare obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute.

(7) La risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)⁽⁵⁾ invita gli Stati membri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media.

⁽¹⁾ COM (2002) 118 def.

⁽²⁾ COM (2001) 428 def.

⁽³⁾ GU C 161 del 5.7.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1990, pag. 39.

⁽⁵⁾ COM (96) 454 def.

(8) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio⁽¹⁾, ha il compito, fra l'altro, di fornire agli organi comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico, scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In questo contesto, l'Agenzia deve svolgere anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.

(9) I sistemi sanitari nazionali possono svolgere un ruolo importante nell'ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

- 1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l'elenco europeo di cui all'allegato I;
- 2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all'indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un'affezione non contenuta nell'elenco dell'allegato I ma di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell'allegato II;
- 3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell'elenco di cui all'allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi mediante l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;
- 4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all'elenco europeo di cui all'allegato I;
- 5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l'elenco europeo di cui all'allegato I e conformi ai lavori in corso

sul sistema d'armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull'agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

- 6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l'epidemiologia delle malattie indicate nell'allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;
- 7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un'attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all'allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;
- 8) di garantire un'ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;
- 9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d'informazione stabilita dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;
- 10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2003.

Per la Commissione

Anna DIAMANTOPOULOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco europeo delle malattie professionali

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito:

1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

- 100 Acrilonitrile
- 101 Arsenico o suoi composti
- 102 Berillio (glucinio) o suoi composti
- 103.01 Ossido di carbonio
- 103.02 Ossicloruro di carbonio
- 104.01 Acido cianidrico
- 104.02 Cianuro e suoi composti
- 104.03 Isocianati
- 105 Cadmio o suoi composti
- 106 Cromo o suoi composti
- 107 Mercurio o suoi composti
- 108 Manganese o suoi composti
- 109.01 Acido nitrico
- 109.02 Ossido di azoto
- 109.03 Ammoniaca
- 110 Nichel o suoi composti
- 111 Fosforo o suoi composti
- 112 Piombo o suoi composti
- 113.01 Ossidi di zolfo
- 113.02 Acido solforico
- 113.03 Solfuro di carbonio
- 114 Vanadio o suoi composti
- 115.01 Cloro
- 115.02 Bromo
- 115.04 Iodio
- 115.05 Fluoro o suoi composti
- 116 Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell'etere di petrolio e della benzina
- 117 Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici
- 118 Alcool butilico, metilico e isopropilico
- 119 Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiol nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo
- 120 Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene
- 121 Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diacetone, alcol, ossido di mesitilene, 2- metilcicloesanone
- 122 Esteri organofosforici
- 123 Acidi organici
- 124 Formaldeide
- 125 Nitroderivati alifatici
- 126.01 Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula C_nH_{2n-6})
- 126.02 Naftalene o suoi omologhi (l'omologo del naftalene è definito con la formula C_nH_{2n-12})
- 126.03 Vinilbenzene e divinilbenzene

- 127 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
- 128.01 Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati
- 128.02 Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati
- 128.03 Derivati alogenati degli alchilarilossidi
- 128.04 Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri
- 128.05 Benzochinoni
- 129.01 Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati
- 129.02 Ammine alifatiche e loro derivati alogenati
- 130.01 Nitroderivati degli idrocarburi aromatici
- 130.02 Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi
- 131 Antimonio e derivati
- 132 Esteri dell'acido nitrico
- 133 Acido solfidrico
- 135 Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci
- 136 Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci
- 2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci**
- 201 Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:
- 201.01 Alla fuligine
- 201.03 Al catrame
- 201.02 Al bitume
- 201.04 Alla pece
- 201.05 All'antracene o ai suoi composti
- 201.06 Agli oli e ai grassi minerali
- 201.07 Alla paraffina grezza
- 201.08 Al carbazolo o ai suoi composti
- 201.09 Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile
- 202 Affezioni cutanee provocate nell'ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci
- 3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci**
- 301 Malattie dell'apparato respiratorio e cancri
- 301.11 Silicosi
- 301.12 Silicosi associata alla tubercolosi polmonare
- 301.21 Asbestosi
- 301.22 Mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto
- 301.31 Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati
- 302 Complicazione dell'asbestosi da cancro bronchiale
- 303 Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati
- 304.01 Alveoliti allergiche estrinseche
- 304.02 Affezione polmonare provocata dall'inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa
- 304.04 Affezioni respiratorie provocate dall'inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite
- 304.05 Siderosi
- 305.01 Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno
- 304.06 Asme di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro
- 304.07 Riniti di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro
- 306 Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall'amianto

- 307 Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori
308 Cancro al polmone causato dall'inalazione delle polveri d'amianto
309 Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti
310 Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas
- 4 Malattie infettive e parassitarie**
- 401 Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o da resti di animali
402 Tetano
403 Brucellosi
404 Epatite virale
405 Tubercolosi
406 Amebiasi
407 Altre malattie infettive provocate dal lavoro del personale che si occupa di prevenzione, cure sanitarie, assistenza a domicilio e altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione
- 5 Malattie provocate dai seguenti agenti fisici**
- 502.01 Cataratta provocata dalle radiazioni termiche
502.02 Affezioni congiuntivali provocate dall'esposizione ai raggi ultravioletti
503 Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo
504 Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche
505.01 Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche
505.02 Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche
506.10 Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione
506.11 Borsite pre e sottorotulea
506.12 Borsite oleocranica
506.13 Borsite della spalla
506.21 Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee
506.22 Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo
506.23 Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee
506.30 Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata
506.40 Paralisi dei nervi dovute alla pressione
506.45 Sindrome del canale carpale
507 Nistagmo dei minatori
508 Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti

ALLEGATO II

Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco europeo

2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

- 2.101 Ozono
2.102 Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell'allegato I
2.103 Difenile
2.104 Decalina
2.105 Acidi aromatici — Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati
2.106 Ossido di difenile
2.107 Tetraidrofurano
2.108 Tiofene
2.109 Metacrilonitrile
Acetonitrile
2.111 Tioalcoli
2.112 Mercaptani e tioeteri
2.113 Tallio o suoi composti
2.114 Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell'allegato I
2.115 Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell'allegato I
2.116 Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell'allegato I
2.117 Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell'allegato I
2.118 Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell'allegato I
2.119 Furfurolo
2.120 Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati
2.121 Argento
2.122 Selenio
2.123 Rame
2.124 Zinco
2.125 Magnesio
2.126 Platino
2.127 Tantalo
2.128 Titanio
2.129 Terpeni
2.130 Borani
2.140 Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla
2.141 Malattie provocate da sostanze ormonali
2.150 Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina
2.160 Ossido di silicio
2.170 Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci
2.190 Dimetilformammide
- 2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci**
- 2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell'allegato I

- 2.3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci**
- 2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell'elenco europeo
- 2.303 Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all'esposizione
— alla fuliggine
— al catrame
— al bitume
— alla pece
— all'antracene o suoi composti
— agli oli e grassi minerali
- 2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali
- 2.305 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche
- 2.307 Affezioni respiratorie, in particolare l'asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell'allegato I
- 2.308 Cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto
- 2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell'allegato I**
- 2.401 Malattie parassitarie
- 2.402 Malattie tropicali
- 2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici**
- 2.501 Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose
- 2.502 Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell'insieme del corpo
- 2.503 Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali
-

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2003**

che accetta un impegno offerto nell'ambito di un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) originarie, tra l'altro, della Lituania

(2003/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. RICHIESTA DI RIESAME

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2000⁽³⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio («UNA») originarie, tra l'altro, della Lituania. A norma di detto regolamento, è stato applicato a tutti i produttori esportatori lituani un dazio specifico di 3,98 EUR/tonnellata.
- (2) Nel gennaio 2002 sono state istituite, nell'ambito di un'altra procedura, misure antidumping definitive sotto forma di dazio specifico sulle importazioni di urea originarie, tra l'altro, della Lituania con il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio⁽⁴⁾. Con la decisione 2002/498/CE della Commissione⁽⁵⁾ e con il regolamento (CE) n. 1107/2002 del Consiglio⁽⁶⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002, la società per azioni Achema («Achema»), unico produttore esportatore lituano di urea, è stata tuttavia esentata dai dazi suddetti dopo l'accettazione del suo impegno da parte della Commissione. Per eliminare i rischi di eventuali accordi di compensazione, la Achema si è impegnata a rispettare prezzi minimi all'importazione e a segnalare le esportazioni nella Comunità non solo di urea, ma anche degli altri due concimi azotati, cioè nitrato di ammonio e UNA.

(3) La Achema, un produttore esportatore lituano, ha presentato nel settembre 2002 una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta di riesame riguardava unicamente la forma della misura, in particolare l'accettabilità dell'impegno offerto dal richiedente.

(4) Per giustificare la richiesta, il richiedente fa notare che si è impegnato a rispettare una disciplina di prezzi per le UNA nell'ambito di un procedimento antidumping riguardante l'urea e fornisce prove del fatto che è disposto ad offrire, nel quadro del presente procedimento, un impegno simile, che eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping e potrebbe essere monitorato.

(5) La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁷⁾ e ha avviato un'inchiesta.

C. ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

(6) Gli aspetti procedurali e le risultanze dell'inchiesta ai fini del riesame intermedio vengono esposti dettagliatamente nel regolamento (CE) n. 1675/2003 del Consiglio⁽⁸⁾.

(7) Nella sua offerta, la Achema si è impegnata a vendere le UNA direttamente dalla Lituania ad acquirenti indipendenti nella Comunità a un prezzo minimo. Il rispetto dell'impegno potrà inoltre essere verificato efficacemente grazie alle relazioni regolari e particolareggiate che la Achema fornirà alla Commissione. Per quanto riguarda i rischi di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti, va ricordato che la Achema ha rispettato i prezzi minimi all'importazione per gli altri concimi, che esporta nella Comunità nell'ambito del suo impegno per l'urea. Si ritiene pertanto che il rischio di elusione sia limitato.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 314 del 17.12.2002, pag. 2.

⁽⁸⁾ Cfr. pagina 4 della presente *Gazzetta ufficiale*.

- (8) L'inchiesta ai fini del riesame ha concluso che l'impegno offerto dalla Achema avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping, può essere controllato efficacemente dalla Commissione e può quindi essere accettato. L'Achema è stata informata dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l'accettazione del suo impegno.
- (9) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della Achema, al momento della presentazione della richiesta di immisione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro di tale impegno l'esenzione dal dazio antidumping deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione⁽¹⁾. Queste informazioni permetteranno alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.
- (10) In caso di violazione, sospetta violazione o revoca degli impegni, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base. La Achema è stata informata delle conseguenze di un'eventuale violazione.

D. CAMBIAMENTO DI NOME E DI INDIRIZZO

- (11) Durante l'inchiesta ai fini del riesame intermedio parziale, la società ha informato la Commissione di aver cambiato nome e indirizzo. Il cambiamento di nome è dovuto alla scomparsa in Lituania della Joint Stock Company (società per azioni), forma precedente della società che è stata quindi ribattezzata Stock Company Achema. Il cambiamento di indirizzo è dovuto invece ad una modifica del sistema postale lituano.

- (12) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, da cui risulta che nessuna attività dell'impresa connessa alla produzione, vendita ed esportazione di fertilizzanti (concimi azotati, UNA e urea) risente dei cambiamenti suddetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'impegno offerto dal produttore esportatore indicato in appresso in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale originarie, tra l'altro, della Lituania, è accettato.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Lituania	Stock Company Achema Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. LT-5005	A375

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2003.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003**

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Lettonia nel periodo precedente l'adesione

(2003/672/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Lettonia (di seguito denominato «Sapard») è stato approvato con decisione della Commissione del 25 ottobre 2000⁽²⁾, modificata dalla decisione della Commissione del 18 febbraio 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003⁽⁴⁾.
- (2) Il 25 gennaio 2001, il governo della Repubblica di Lettonia e la Commissione, in nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2001, firmata l'11 febbraio 2002, per il 2002, firmata il 4 febbraio 2003, e per il 2003, firmata il 27 giugno 2003.
- (3) L'autorità competente della Repubblica di Lettonia ha designato un'agenzia Sapard preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard.
- (4) In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/885/CE, del 6 dicembre 2001⁽⁵⁾, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a

favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Lettonia nel periodo precedente l'adesione, relativamente ad alcune misure contemplate dal Sapard.

(5) Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla seguente misura contemplata dal Sapard: «Assistenza tecnica». Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Repubblica di Lettonia ottemperi al disposto degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003⁽⁷⁾, nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne la misura di sostegno 2 «Assistenza tecnica», affidare all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Lettonia.

(7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura di sostegno 2 «Assistenza tecnica» si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

(8) Il pieno conferimento della gestione del Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

⁽²⁾ C(2000) 3097 def.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.

- (9) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2222/2000, sono rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario per studi di fattibilità e altri studi affini, nonché per assistenza tecnica, prima della data della decisione della Commissione che conferisce la gestione. È pertanto opportuno fissare la data a partire dalla quale tali spese sono rimborsabili.

DECIDE:

Articolo 1

Per la stipulazione dei contratti relativi alla misura di sostegno 2 «Assistenza tecnica» da parte della Repubblica di Lettonia, viene fatta deroga all'esigenza di approvazione ex ante da parte della Commissione prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:

- 1) all'agenzia per il sostegno rurale della Repubblica di Lettonia, Republikas Laukums 2, Riga LV 1981, per quanto riguarda l'attuazione della misura di sostegno 2 «Assistenza

tecnica» definita dal programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione C(2000) 3097 def. del 25 ottobre 2000;

nonché

- 2) al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sito in Smilšu iela 1, Riga LV 1919, per quanto riguarda le funzioni finanziarie relative alla misura di sostegno 2 «Assistenza tecnica» nell'ambito dell'attuazione del Sapard per la Repubblica di Lettonia.

Articolo 3

Le spese relative alla misura «Assistenza tecnica» possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario a decorrere dal 25 ottobre 2000, a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003,

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1629/2003 della Commissione, del 17 settembre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 232 del 18 settembre 2003*)

A pagina 51, allegato, prima tabella, seconda riga dell'ultima colonna:

anziché: «Antille olandesi e Aruba»;

leggi: «Antille olandesi e Aruba e PTOM meno sviluppati».
